

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

I viaggi d'istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari della scuola; pertanto non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sul piano sia didattico-culturale, sia su quello dell'educazione alla salute e allo sport.

I viaggi d'istruzione devono contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.

Art. 1

Possono partecipare al viaggio d'istruzione tutti gli alunni iscritti e regolarmente frequentanti l'Istituto.

Art. 2

E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella stessa fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi perlopiù comuni.

Art. 3

E' opportuno che le classi partecipino al completo al viaggio programmato. Eventuali limitate assenze degli alunni (non più di un terzo) dovranno essere adeguatamente motivate dalle famiglie.

Art. 4

Il viaggio d'istruzione dovrà essere strutturato in maniera tale da permettere la partecipazione anche degli alunni diversamente abili.

Art. 5

E' possibile la partecipazione dei genitori degli alunni, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell' istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

Art. 6

Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazioni scritte.

Art. 7

La richiesta di autorizzazione va accompagnata da un analitico programma del viaggio e degli obiettivi didattico-culturali posti a fondamento dell'iniziativa.

Art. 8

Richieste di autorizzazione incomplete o prive della documentazione sopraindicata o in ritardo rispetto ai tempi stabiliti non saranno prese in considerazione.

Art. 9

Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpate le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto.

Art. 10

Ad inizio anno scolastico il Collegio dei Docenti stabilisce il periodo di attuazione dei viaggi d'istruzione e il massimo della quota di partecipazione tale da non determinare situazioni discriminatorie nei confronti degli alunni con scarse risorse economiche.

Art. 11

I viaggi d'istruzione vanno progettati ed approvati dal Consiglio di Classe ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio anno sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati ed approvati dal Collegio dei Docenti.

Art. 12

Durante il primo Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti nella programmazione di inizio anno ipotizza le mete del viaggio, gli accompagnatori (due) e nelle linee generali le modalità d'attuazione nei suoi aspetti didattici.

Art. 13

Le delibere del Consiglio di Classe vengono approvate nell'aspetto didattico dal Collegio dei Docenti. Immediatamente dopo il Collegio dei Docenti, il D.S. o personale incaricato dallo stesso, provvede ad indire le gare d'appalto tra le agenzie specializzate in turismo scolastico tenendo anche conto delle relazioni dei viaggi effettuati negli anni precedenti.

Per ogni meta saranno richiesti (ad agenzie accreditate come fornitori dell'Istituto) almeno tre preventivi e le suddette agenzie oltre ai dettagli del viaggio dovranno fornire:

- l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo eventuali riferimenti in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico.
- di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi in piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze.
- di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.
- di fornire garanzie assicurative per rimborsi di viaggi non effettuati per malattie ecc. ecc.

Art. 14

Il programma del viaggio e degli obiettivi didattico-culturali posti a fondamento dell'iniziativa. e deve essere firmata, per conoscenza, da tutto il Consiglio di Classe.

Art. 15

Per raggiungere gli obiettivi previsti nella programmazione del viaggio è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.

L'indispensabile preparazione preliminare finalizzata a trasmettere le necessarie informazioni può richiedere la predisposizione di materiale didattico adeguato e va integrata con l'opportuna programmazione di momenti di rielaborazione e verifica delle esperienze vissute.

Art. 16

Gli insegnanti accompagnatori, scelti fra i docenti della classe, devono essere almeno uno ogni 15 alunni e mai meno di due, ed impegnarsi per iscritto a partecipare al viaggio assumendosi l'obbligo dell'assidua vigilanza degli alunni con l'assunzione di responsabilità, come previsto dal codice civile. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il D.S. provvederà alla sua sostituzione con l'insegnante di riserva previsto obbligatoriamente dal Consiglio di classe. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore.

Art. 17

Per effettuare viaggi d'istruzione non possono essere utilizzati più di sei giorni di lezione. Solo nel caso di progetti particolari e documentati connessi con la programmazione didattica verranno autorizzati viaggi di maggiore durata.

Art. 18

I costi del viaggio d'istruzione saranno a totale carico degli studenti.

Art. 19

Il Consiglio d'Istituto può deliberare un contributo alle spese delle famiglie, entro gli ambiti e con le modalità previste dalla vigente normativa a sostegno del diritto allo studio.

Art. 20

I partecipanti devono astenersi dal pagamento di eventuali caparre prima di aver ottenuto l'autorizzazione della Giunta Esecutiva e del C.d'I. che, dopo aver preso in esame le offerte giunte in busta chiusa dalle agenzie di viaggio decideranno la più aderente alle richieste fatte dall'Istituto. Solo previo avviso della Presidenza, ciascun allievo provvederà a versare la propria quota di partecipazione tramite modulo di c./c. indicando: n° di c/c dell'Istituto, denominazione dell'Istituto, causale e nome e cognome dell'alunno che parteciperà al viaggio o visita d'istruzione. Ogni famiglia tratterrà il relativo talloncino di ricevuta, mentre quello di attestazione del versamento dovrà essere consegnato all'incaricato dell'organizzazione del viaggio o visita d'istruzione.

Art. 21

Al termine di ogni viaggio o visita di istruzione, l'insegnante referente, dovrà fare una relazione del viaggio sull'apposito modulo previsto dalla procedura relativa ai viaggi di istruzione.

Art. 22

E' fatto divieto di effettuare viaggi e visite d'istruzione durante l'ultimo mese dell'attività didattica.